



00803-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2801/2020
VINCENZO SIANI	- Relatore -	CC - 30/10/2020
FILIPPO CASA		R.G.N. 25521/2020
GIUSEPPE SANTALUCIA		
FRANCESCO ALIFFI		

ha pronunciato la seguente

N. 3e

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 14/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE ;

Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore :

L'avvocato (omissis) conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.

W

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 14 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello interposto nell'interesse di (omissis) (omissis) avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari il 3 luglio 2020 che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare avanzata da (omissis).

Costei era stata destinataria di ordinanza applicativa della custodia cautelare eseguita il 21 maggio 2019, sulla base dell'imputazione del delitto di cui agli artt. 280, commi primo e terzo, e 270-sexies cod. pen., concernente la spedizione a fini di terrorismo di due ordigni ai dott. (omissis) e (omissis), pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in Torino, il 7 giugno 2017, e al direttore del DAP (omissis), in Roma, il 12 giugno 2017 (capo A), e dei delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 270-bis, 270-sexies cod. pen. e 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967, relativi all'acquisto del materiale per il confezionamento dei suindicati ordigni, in Genova, il 27 maggio e il 5 giugno 2017 (capo B).

1.1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, all'udienza del 22 giugno 2020, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Genova, con inefficacia differita della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

Il 23 giugno 2020 era stata formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova la richiesta di rinvio di (omissis) a giudizio.

Intanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con atto del 10 luglio 2020, aveva disposto la rinnovazione della misura cautelare custodiale.

1.2. All'esito di questo susseguirsi di provvedimenti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva ritenuto che il termine di fase della custodia cautelare, sospeso ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e succ. modd., sarebbe venuto a scadenza il 22 luglio 2020 e, di conseguenza, era ancora in corso quando era avvenuta l'emissione del titolo cautelare rinnovato, ai sensi degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. e, prima ancora, al 22 giugno 2020, data della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria dichiarata competente.

La difesa di (omissis) aveva interposto appello sostenendo che: il 20 maggio 2020 era scaduto il termine di fase della custodia cautelare, senza la possibilità di applicazioni meccanicistiche della proroga disposta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, in quanto la sospensione ivi disposta non operava in via autonoma, ma riguardava esclusivamente quei procedimenti in cui era stato applicato il disposto del comma 2 dell'art. 83 cit., riguardante la sospensione dei termini per i soli procedimenti in cui nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15

aprile 2020 fosse emersa la necessità di compiere un qualche atto procedimentale: e ciò non era avvenuto in questo caso, dopo l'avviso di chiusura delle indagini del 14 febbraio 2020; in ogni caso, il termine sarebbe scaduto il 27 giugno 2020, poiché la proroga prevista dall'art. 36 d.l. n. 23 del 2020 aveva riguardato soltanto le sospensioni di cui ai commi 1 e 2, non quella di cui al comma 4, in nessun modo citata dalla disposizione di proroga; essendo già scaduto al momento della dichiarazione di incompetenza il termine di fase, la relativa pronuncia non avrebbe potuto ritenersi idonea a far scattare il meccanismo di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha disatteso le prospettazioni della parte appellante attestandosi sulle conclusioni raggiunte dal primo Giudice.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) chiedendone l'annullamento, con l'emissione dei provvedimenti conseguenti, e affidando il mezzo a un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 303 cod. proc. pen. e 83 d.l. n. 18 del 2020 e la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo, il Tribunale, secondo la difesa, avallando lo schema logico-giuridico esposto dal giudice per le indagini preliminari, ha compiuto il medesimo errore: il termine di fase della misura della custodia cautelare applicata a (omissis) dal 21 maggio 2019 era infatti scaduto il 20 maggio 2020, non potendo applicarsi al procedimento in esame la sospensione del relativo termine dal 9 marzo al 15 aprile 2020 in forza del succitato art. 83 d.l. n. 18 del 2020.

La ricorrente, in tal senso, segnala la necessità di interpretare la disciplina emergenziale senza obliterare il dato centrale secondo cui essa regola in modo differenziato i "termini per il compimento di qualsiasi atto", da un lato, e i termini cautelari, dall'altro: in particolare, il comma 4 dell'art. 83 cit. dispone che i termini cautelari, al pari di quelli di prescrizione, siano sospesi soltanto – in via indiretta e derivata – quando nei relativi procedimenti abbia in concreto operato la sospensione di un qualsiasi altro termine procedurale previsto dal comma 2: nel caso in esame, dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis cod. proc. pen., tale atto era stato notificato in data 14 febbraio 2020; dopo questo adempimento, l'art. 416 cod. proc. pen. non prevedeva un termine entro il quale dovesse esercitarsi l'azione penale; tale azione era stata esercitata soltanto il successivo 10 giugno 2020, giorno nel quale era stata anche fissata l'udienza preliminare; prima di ciò, era anche spirato il termine di venti giorni per il compimento degli atti e la formulazione delle richieste da parte delle difese, facoltà non esercitata da alcuna difesa, e non era stato compiuto nessun altro fino a quando il Pubblico ministero aveva

esercitato l'azione penale nei sensi suindicati.

La difesa adduce a sostegno della richiamata interpretazione i seguenti argomenti: il richiamo operato dal comma 4 dell'art. 83 cit. non riguarda i procedimenti di cui al comma 2 in via generale, ma quelli "in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2"; il collegamento tra termini di prescrizione e termini di custodia cautelare operato dal comma 4 si spiega con il comune carattere derivato annesso ai medesimi dalla norma, per cui la sospensione della loro decorrenza richiede che vi sia un atto al quale sia collegato un termine; la diversa interpretazione esposta nell'ordinanza impugnata implica una menomazione delle facoltà difensive giacché, non sussistendo la decorrenza di alcun termine procedurale, la parte o il suo difensore si troverebbe nell'impossibilità di esercitare la facoltà di chiedere la prosecuzione del procedimento e, così, evitare di incorrere nella sospensione.

La ricorrente, inoltre, dissente dall'impostazione seguita dai giudici dell'appello evidenziando che i termini di durata delle misure cautelari sono diversi dai termini per il compimento di un atto del procedimento, essendo invece termini che definiscono l'efficacia degli atti limitativi della libertà personale fissandone l'arco temporale massimo, sicché l'esecuzione di una misura cautelare nel corso delle indagini preliminari, di per sé, non fa scattare alcun termine per l'adozione di atti.

E, quanto al rilievo secondo cui l'interpretazione propugnata dalla difesa ancorerebbe la sospensione dei termini anche ad eventuali atti d'impulso di una parte, qual è il pubblico ministero, si fa notare che è l'impianto stesso della disciplina dei termini delle misure cautelari che si collega strettamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, antecedente logico necessario rispetto agli atti procedurali determinativi dell'avvicendamento del decorso dei termini stessi. Del resto, si aggiunge, non è senza significato il rilievo che l'ordinamento processuale non conosce cause di sospensione dei termini cautelari che precedono l'esercizio dell'azione penale, ad eccezione di quella introdotta dalla normativa emergenziale, oggetto di esame. Sicché - fermo il carattere fisiologico, nell'ambito della dinamica procedimentale, delle conseguenze anche sui termini delle misure cautelari che le scelte del pubblico ministero determinano, in dipendenza di insindacabili iniziative probatorie investigative, attesa la tutela garantita dai termini finali complessivi di durata delle misure stesse - nella fase in questione al dominio del pubblico ministero non corrisponderebbe la possibilità per l'imputato (o l'indagato) di compiere alcun atto per accelerare l'*iter* valutativo dell'organo inquirente.

2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa, il Tribunale, pur avendo avallato la tesi della non applicabilità della proroga della predetta sospensione fino alla data dell'11 maggio 2020, pervenendo alla sola proroga del termine di custodia alla data del 27 giugno 2020, ha poi erroneamente considerato l'inizio del nuovo decorso del termine stesso una volta dichiarata l'incompetenza per territorio da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano: così ragionando, i giudici dell'appello, nonostante siano partiti da premesse logiche condivisibili, avrebbero tratto conclusioni incoerenti, poiché il nuovo provvedimento cautelare era stato adottato il 10 luglio 2020 e notificato soltanto il 30 luglio 2020 dopo che il termine della durata dell'originaria misura cautelare si era esaurito il 27 giugno 2020, se non il 20 maggio 2020, alla stregua delle osservazioni svolte nel primo motivo, per cui a quella data (omissis) avrebbe dovuto essere rimessa in libertà.

3. Il Procuratore generale, nel corso della camera di consiglio, ha prospettato il rigetto dell'impugnazione ritenendo che l'ordinanza impugnata sia adeguatamente motivata, in quanto l'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 fissa una sospensione dei termini di carattere generale, non potendo rimettersi all'impulso delle parti il decorso dei termini di custodia cautelare, con la specificazione che, dalla pronuncia della sentenza di incompetenza emessa il 22 giugno 2020, si è aperta la nuova fase delle indagini preliminari, con il corrispondente decorso dei relativi termini, sicché l'emissione della nuova ordinanza applicativa della custodia cautelare in data 10 luglio 2020, ossia nei venti giorni successivi, ha garantito l'efficace continuità del titolo cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione non si profila fondata e va, pertanto, rigettata.

2. Esitando l'appello, il Tribunale si è posto nell'alveo degli argomenti svolti dal primo giudice replicando all'inquadramento prospettato dalla difesa che l'operatività della sospensione dei termini cautelari di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen., ex comma 4 dell'art. 83 cit., ha portata generale, non risultando essa riservata ai soli casi in cui si sia registrata la sospensione dei termini in relazione al compimento di un atto del procedimento nel lasso previsto dal legislatore.

Si è ribadito da parte dei giudici dell'appello che le uniche eccezioni sono state invece catalogate al comma 3, diverso discorso potendo farsi soltanto per l'interpretazione relativa al solo decorso del termine di prescrizione.

Pertanto, secondo il Tribunale, la sospensione del termine di custodia cautelare indicata dalla norma emergenziale dal 9 marzo al 15 aprile 2020 aveva determinato che la scadenza del termine di fase, nel caso in esame, era stata prorogata al 27 giugno 2020: per ciò solo, quando era stata emessa, il 22 giugno 2020, la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, la misura cautelare era ancora efficace.

Dal momento dell'emissione della suddetta sentenza con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria dichiarata competente era iniziato – ha puntualizzato il Tribunale – il decorso del nuovo termine di fase della custodia cautelare, essendo stato emesso il nuovo titolo cautelare in data 10 luglio 2020, nel rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen.

3. Il ragionamento sviluppato, pur in modo sintetico, dal Tribunale resiste alla censura complessivamente svolta dalla ricorrente con il primo motivo.

La tesi difensiva si basa sul presupposto che per la fase delle indagini preliminari, nel caso di specie, non sussisteva – dopo la dedotta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 14 febbraio 2020, antecedente all'eventuale sospensione – alcun termine che potesse risultare sospeso, senza che d'altronde fosse stato compiuto nessun altro atto fino a quando il Pubblico ministero si era poi determinato a esercitare l'azione penale.

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 83, quanto alle indagini preliminari, stabilisce espressamente che: "Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari ...". La fase delle indagini preliminari, d'altro canto, non integra una fase che si dipana *sine die*, ma risulta assoggettata ai termini di cui all'art. 405, con la disciplina della proroga di cui all'art. 406 e la fissazione dei termini massimi di cui all'art. 407 cod. proc. pen.

Pertanto, pur dopo l'avviso di conclusione delle indagini regolato dall'art. 415-bis cod. proc. pen. e anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio delle attività difensive, ove non venga dedotta l'avvenuta sua scadenza, resta il termine di durata della fase delle indagini preliminari che è stato sospeso ai sensi dell'art. 83, comma 2, cit.

Se così è, sussiste il collegamento, stabilito dal successivo comma 4 dell'art. 83 cit., con "i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi di cui al comma 2" per la sospensione dei termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. (sul carattere generale del collegamento fra commi 4 e 2, relativo alla fase delle indagini preliminari, con il conseguente effetto sui termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. e sulla sospensione degli stessi, v., sia pure in riferimento ad altre problematiche, Sez. 6, n. 27213 del 30/09/2020, R. E., n. m.; Sez. 2, n. 28341 del 22/09/2020, P.m. in proc. Valgimigli, n. m.).

Si considera, pertanto, fondata nel senso reso chiaro dal collegamento ora evidenziato l'esegesi secondo cui l'art. 83, comma 2, prevede poi la sospensione generalizzata dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento.

La relativa stasi – per effetto della suddetta norma e, poi (lo si anticipa sin d'ora), per effetto dell'art. 36 del dl n. 23 del 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 – involge un periodo di 64 giorni compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 e, per espresso disposto normativo, opera anche per la fase delle indagini preliminari, in ordine, fra l'altro, ai termini di durata stabiliti per le indagini preliminari, per l'esercizio dell'azione penale e per le investigazioni suppletive dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione, per la proposizione di atti di impugnazione e per i procedimenti esecutivi.

D'altronde, in coerenza con tale assetto, il legislatore dell'emergenza ha disciplinato anche l'acquisizione urgente della prova ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen., che costituisce un'eccezione – fra quelle previste dal comma 3, lett. c), art. 83 cit. – operante quando la prova debba essere acquisita in modo indifferibile, che preclude la sospensione di cui al comma 2 e, dunque, quella di cui al comma 4: ne deriva, in questo caso, che l'incidente probatorio, che pure si svolge nel corso delle indagini preliminari, quando debba indifferibilmente espletarsi, preclude la sospensione del termine di durata delle indagini preliminari.

In ordine, poi, alla – certo non secondaria – esigenza di verificare l'evenienza della tutela del soggetto detenuto in una fase i cui termini siano sospesi, l'obiezione svolta dalla ricorrente, secondo cui una sospensione indiscriminata della fase delle indagini preliminari vedrebbe l'indagato detenuto sguarnito di protezione perché lo stesso, al pari del suo difensore, non potrebbe chiedere che si proceda in carenza di atti da compiere entro un determinato termine, si affida a un argomento che prova troppo.

Invero, non si vede per quale ragione, in relazione al termine di durata delle indagini preliminari, la difesa e/o direttamente il detenuto non possano chiedere all'Autorità procedente che, appunto, si proceda *tout court*, ai sensi del comma 3, lett. b), ultima parte, dell'art. 83 cit.: ove i soggetti legittimati si determinino in tal senso, essi ottengono l'effetto di escludere l'attivazione o, comunque, della persistenza della sospensione del termine di durata della fase in questione.

Una volta assodato ciò, risulta corretto l'argomento, su cui si è concentrato il Tribunale, secondo cui – già con la proroga dei termini di cui al d.l. n. 18 del 2020, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 – si era avuto l'effetto che la scadenza del termine di fase era stata prorogata al 27 giugno 2020, sicché con la pronuncia, in data 22 giugno 2020, della sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del

Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano si era aperta la nuova fase delle indagini preliminari senza soluzione di continuità.

In ogni caso, va anche precisato che la seconda proroga, quella stabilita dall'art. 36 d.l. n. 23 del 2020, appariva parimenti rilevante nel caso in esame.

Il comma 1 di questa norma ha stabilito che: "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Il comma 2 ha specificato quanto segue: "La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".

In relazione alle contestazioni dei reati di cui agli artt. 280 e 270-*bis* cod. pen - come si desume anche dal provvedimento di rigetto emesso dal G.i.p. in prima fase - il termine di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non scadeva nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, sicché, nei corrispondenti sensi e limiti, anche la proroga di cui all'art. 36 cit. non si profilava estranea allo scrutinio di questo caso.

Il primo motivo va, quindi, disatteso.

4. Nemmeno appare fondata la doglianza di erronea applicazione dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

La norma (al lume della quale, quando, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio, ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare, decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento) è costantemente interpretata - con esegesi che il Collegio condivide e riafferma - nel senso che, nell'ipotesi di misura cautelare emessa da giudice risultato incompetente, il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente e, dunque, non dal momento in cui viene emessa la nuova misura cautelare (Sez. 1, n. 51902 del 31/10/2018, Gioffré, Rv. 274641 - 01; Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, Scanu, Rv. 252882 - 01).

Si è già appurato che la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, con la coeva trasmissione degli atti, è stata pronunciata il 22 giugno 2020, in pendenza

Trasmessa copia ex art. 29
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, il 12 GEN. 2021

dell'originario termine di custodia cautelare, come prorogato ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 (pure arrestando la considerazione della proroga al solo lasso dal 9 marzo al 15 aprile 2020), così come successivamente è seguita, il 10 luglio 2020, nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen., in modo dunque tempestivo, l'emissione del nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente.

Pure il secondo motivo risulta, quindi, privo di giuridico pregio.

5. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani
Vincenzo Siani

Il Presidente

MariaStefania Di Tomassi
MariaStefania Di Tomassi

